

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

i	LA COMMISSIONE TRIBUTAR DI MILANO	RIA PROVINCIALE	SEZIONE 21	1
riun	ita con l'intervento dei Signori:	umbilitigen () halfe eller () () a "	4	
	MOLINARI	GIUSEPPE	Presidente	
	ASTEGIANO	GIANCARLO	Relatore	T.
	MARCELLINI	ADELE	Giudice	5354
		are and the second of the second of		
	**************************************			artist
ha emesso la seguente SENTENZA				
- sul ricorso n. spedito il				
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° contro:				
proposto dal ricorrente:				
difeso da:				
	ul ricorso n. pedito il			
- a	vverso AVVISO DI LIQUIDAZIO vverso AVVISO DI LIQUIDAZIO ontro:	ONE n° ONE n°		
pro	pposto dal ricomente:			
dife	eso da:			

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

09/10/2017 ore 09:30

N°

360

PRONUNCIATA IL:

Q (LO (2014)

DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL,

30 (01 (2018)

Cyou



(segue)

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N

UDIENZA DEL

09/10/2017 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data ha impugnato l'avviso di liquidazione n. con il quale erano state rideterminate le imposte ipotecarie e catastali relative alla dotazione dei beni conferiti nel Trust denominato dal disponente

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto impugnato deducendo la mancanza del presupposto dell'imposta di donazione in relazione alla costituzione del trust. Dopo aver richiamato la nozione di trust e di vincolo di destinazione, ha evidenziato che nel caso specifico era stato costituito un trust senza alcun effettivo arricchimento e, quindi, era da escludersi qualsiasi scopo di liberalità e gratuità. Ha evidenziato, inoltre, che il trasferimento era stato effettuato in assenza di animus donandi.

Ha concluso chiedendo la dichiarazione di illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

Con memoria depositata in data l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità dell'avviso di liquidazione e affermando che l'istituzione del trust comporta un vincolo di destinazione ed una segregazione dei beni interessati dall'operazione con conseguente assoggettamento dell'atto all'imposta di donazione, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, co. 47 del d.l. n. 262 del 2006.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Con ricorso depositato in data ha impugnato lo stesso avviso di liquidazione, vale a dire il n. già oggetto del giudizio promosso da ed ha svolto motivi analoghi a quelli formulati nel primo giudizio

Anche in questo giudizio, con memoria depositata in data Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale costituita in giudizio ribadendo la legittimità dell'avviso di liquidazione e chiedendo la riunione dei due giudizi.

All'udienza del al giudizio è stato riunito il n. , e le cause riunite sono state decise come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione n. con il quale erano state rideterminate le imposte ipotecarie e catastali relative alla dotazione dei beni conferiti nel Trust denominato dal disponente

A seguito della contestazione formulata dall'Agenzia delle Entrate in merito alla mancata liquidazione e versamento della imposta ipotecaria e catastale al momento della formazione dell'atto istitutivo del trust, hanno contestato le conclusioni dell'Amministrazione tributaria asserendo che in relazione



all'istituzione di un trust non si verificano i presupposti per l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in considerazione dell'assenza di qualsivoglia scopo di liberalità e gratuità, anche in relazione all'assenza di animus donandi in capo al soggetto istitutore.

La questione dell'applicazione dell'imposizione agli atti istitutivi di trust è controversa e, negli ultimi anni, ha dato luogo ad un ampio contenzioso che è stato definito con soluzioni non sempre univoche dalla giurisprudenza di merito.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha reso il seguente principio di diritto: "L'atto con il quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiusssore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli a norma del D. L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla legge n. 286 del 2006" (Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2015, n.3735).

Il principio di diritto e le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nella motivazione che, dopo aver ricostruito sia le finalità dell'imposta di donazione che dell'istituzione del trust, ha evidenziato le finalità della nuova imposta istituita dall'art. 2 del citato D.L. n. 262 del 2006 sono appropriate per la decisione della controversia oggetto del presente giudizio.

In particolare, occorre sottolineare che il giudice di legittimità ha specificato che l'art. 2, co. 47 del D.L. n. 262 del 2006 è da considerare disposizione innovativa che ha istituito una nuova imposta. Infatti, "Il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli" (Cass. civ. n. 3735 del 2015, cit.).

Al fine di ulteriormente precisare la conclusione richiamata sopra, recentemente la Corte di cassazione ha ribadito che il legislatore ha voluto "istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione", risultando applicabile a "un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni" in quanto "l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli". Per la Suprema Corte, peraltro, la previsione del "nuovo" tributo non si porrebbe in contrasto con l'art. 53 Cost. in quanto l'atto negoziale esprimerebbe "una capacità contributiva ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno" (Cass. civ., VI, 7 marzo 2016, n. 4482).

In assenza di elementi idonei a superare le conclusioni alle quali è giunta la giurisprudenza di legittimità, occorre sottolineare che, nel caso di specie, l'operato dell'Agenzia delle Entrate è stato lineare avendo proceduto ad assoggettare ad imposizione l'atto istitutivo di un trust denominato , con un provvedimento che appare congruamente ed idoneamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della imposta ipotecaria e catastale.



In conclusione, le domande contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti non possono essere accolte e, pertanto, devono essere respinte. Tuttavia, la peculiarità della questione e la presenza di indirizzi giurisprudenziali di diverso segno, è elemento che giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate. Così deciso in Milano il 9 ototbre 2017.

II Relatore

1

